

Codice A1906A

D.D. 3 aprile 2024, n. 133

R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione mineraria per olivina e associati denominata 'Finero', con contestuale rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 con procedimento unico, situata nel territorio del Comune di Malesco (VB). Proponente: Nuova Cives S.r.l.. Cod. C0102O.



ATTO DD 133/A1906A/2024

DEL 03/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

OGGETTO: R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione mineraria per olivina e associati denominata 'Finero', con contestuale rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 con procedimento unico, situata nel territorio del Comune di Malesco (VB). Proponente: Nuova Cives S.r.l.. Cod. C0102O.

Visto:

l'istanza pervenuta in data 22 giugno 2023 con prot. n. 7181/A1906A, presentata dal Sig. Matteo Ferrero, Legale rappresentante della società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Braja n. 4/1, C.A.P. 17100, C.F. e P.I. n. IT00355460098, di rinnovo per 20 anni della Concessione mineraria per olivina e associati denominata 'Finero', situata nel territorio del Comune di Malesco (VB), con contestuale rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 tramite procedimento unico;

la D.G.R. n. 10-8621 del 21 aprile 2008, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza sul progetto di rinnovo con riduzione di area della coltivazione e recupero ambientale della Concessione mineraria 'Finero';

la Determinazione dirigenziale n. 18 del 4 febbraio 2009, con la quale la sopra descritta Concessione mineraria è stata rinnovata fino al 20 aprile 2013 con contestuale riduzione di area ad ettari 35,00;

la Determinazione dirigenziale n. 81 del 26 febbraio 2013, con la quale la sopra descritta Concessione mineraria è stata trasferita ed intestata alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4, P.I. 01661310035;

la Determinazione dirigenziale n. 167 del 7 maggio 2013, con la quale è stato accordato il rinnovo della sopra descritta Concessione mineraria 'Finero' alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4, fino al 20 aprile 2018;

la Determinazione dirigenziale n. 191 del 16 maggio 2018, con la quale è stato accordato il rinnovo della sopra descritta Concessione mineraria 'Finero' alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4, fino al 15 maggio 2023;

la Determinazione Dirigenziale n. 221/A1906A/2023 del 25 maggio 2023 di trasferimento e nuova intestazione in carico alla società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Braja n. 4/1, C.A.P. 17100, C.F. e P.I. n. IT00355460098 della Concessione mineraria denominata 'Finero' per olivina e associati, estesa su una superficie di 35,00 ettari e situata nel territorio del Comune di Malesco (VB);

considerato che:

il legale rappresentante della Società Nuova Cives S.r.l., contestualmente alla suddetta domanda di rinnovo della Concessione mineraria, ha presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006 istanza di proroga del giudizio di VIA, come precedentemente espresso con la D.G.R. n. 10-8621 del 21 aprile 2008 con esito positivo, in relazione ad un progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale del giacimento di olivina valutato in 550.000 m³, e articolato in tre fasi della durata complessiva di 5 anni;

l'Organo Tecnico Regionale, convocato con note prot. 8756/A1906A del 25 luglio 2023 e prot. 12390/A1906A del 23 ottobre 2023, ha esaminato l'istanza con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, valutando che:

- il giacimento minerario è stato coltivato in minima parte rispetto a quanto previsto nel progetto presentato nel 2008, a causa della ridotta richiesta della materia prima data dalla congiuntura economica degli anni scorsi;
- le condizioni ambientali al contorno della Concessione mineraria non risultano variate, ad eccezione del fatto che l'area dove si trova la Concessione, a seguito dell'emissione della "Mappatura della Probabilità di Occorrenza di Minerali di Amianto (POMA)" seguita all'approvazione della D.G.R. n. 14-1010 del 14 febbraio 2020, "*Attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: mappatura e verifica della presenza naturale di amianto e linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto*", risulta oggi inclusa in CLASSE DI PROBABILITÀ MEDIO-ALTA per la presenza di minerali asbestiferi. Tale classificazione, non presente e non disponibile ai tempi dell'emissione del giudizio di compatibilità ambientale, richiede che la Società titolare predisponga procedure dedicate per il rischio amianto. In particolare, sono state concordate in sede di riunione dell'Organo Tecnico Regionale del 9 novembre 2023, campionature e analisi ante operam e in corso d'opera secondo una maglia di indagine concordata con ARPA ed integrata dal proponente il 13 novembre 2023 (Allegati 1 e 2);

l'Organo Tecnico Regionale ha concluso i lavori con parere favorevole al rilascio della proroga del giudizio di VIA, al fine di garantire lo svolgimento della coltivazione e del recupero ambientale del giacimento di olivina in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello originariamente preventivato.

Con D.G.R. n. 26-7892/2023 del 11 dicembre 2023 è stata concessa la proroga del giudizio di VIA per 5 (cinque) anni a far data dal rilascio della Concessione, confermando tutte le prescrizioni e le condizioni ambientali già formulate nel provvedimento iniziale n. 10-8621 del 21 aprile 2008 e prevedendo che le condizioni ambientali e le prescrizioni operative contenute nel verbale dell'O.T.R. datato 9 novembre 2023 fossero riportate integralmente nel Dispositivo dell'atto di rinnovo della Concessione mineraria, al fine di assicurare una corretta gestione del rischio di rinvenimento amianto nel corso della coltivazione del giacimento. La suddetta D.G.R. n. 26-7892/2023 del 11 dicembre 2023 prevede altresì che nel caso in cui nel corso dei prossimi 5 anni

intervenissero modifiche significative rispetto a quanto valutato originariamente rispetto al rischio amianto, il progetto dovrà essere assoggettato ad una nuova procedura di VIA.

Preso atto che:

la domanda di rinnovo della Concessione mineraria e relativi allegati tecnici sono stati pubblicati all'albo pretorio online del Comune di Malesco (VB) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27 luglio 2023, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e nel periodo previsto non sono state presentate opposizioni;

in data 25 gennaio 2024 è stato eseguito un sopralluogo congiunto da parte del settore scrivente e ARPA Piemonte sul sito della miniera;

con nota prot. n. 1633/A1906A del 8 febbraio 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona, individuando i seguenti Enti interessati: Comune di Malesco; Provincia di Verbania; Regione Piemonte: Direzione A1600A Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord, Direzione A18000 Settore A1819C – Geologico;

con nota prot. 2108/A1906A del 19 febbraio 2024, il Settore Tecnico Piemonte Nord ha chiesto integrazioni relative alla procedura di rinnovo dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico;

in data 08 marzo 2024, il Proponente ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti dal Settore Tecnico Piemonte Nord, ricevuti con prot. 3007/A1906A del 08 marzo 2024;

alla luce dell'esito del procedimento di proroga della validità del giudizio di VIA, la cui validità è stata limitata a 5 anni, risulta necessario mantenere la stessa validità anche per il rinnovo della concessione mineraria;

in esito alla Conferenza di Servizi semplificata, sono stati acquisiti i seguenti pareri e autorizzazioni, con prescrizioni, che si allegano:

- nota prot. n. 2233/A1906A del 21 febbraio 2024 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico (Allegato 3);
- nota n. 3114/A1906A del 12 marzo 2024 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord (Allegato 4);
- voltura dell'Autorizzazione Paesaggistica n° 5/2023 del 14 febbraio 2023, rilasciata dal Comune di Malesco a favore della società Nuova Cives S.r.l. (Allegato 5).

Tutto ciò premesso:

visti gli atti d'ufficio e le risultanze della Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990;

ritenuto di poter autorizzare ai sensi del R.D. 1443/1927 il progetto di rinnovo della Concessione mineraria per olivina e associati denominata 'Finero', situata nel territorio del Comune di Malesco (VB). Il rinnovo è accordato per anni 5 a decorrere dalla data della presente determinazione con contestuale rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989, tramite procedimento unico, alle seguenti condizioni:

l'area di coltivazione autorizzata, interna alla Concessione mineraria interessa i seguenti terreni censiti:

- al N.C.T. del Comune di Malesco (VB): foglio 35 mappale n. 2.

Il Concessionario è tenuto a:

- a. Dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 10-8621 del 21 aprile 2008 e dalla D.G.R. n. 26-7892/2023 del 11 dicembre 2023, di proroga del giudizio di via per ulteriori 5 anni;
- b. applicare il protocollo di campionatura e analisi di indagine sulla presenza di minerali asbestiformi, come stabilito nel verbale dell'Organo tecnico regionale del 9 novembre 2023, e con le integrazioni fornite dal proponente il 13 novembre 2023 (Allegati 1 e 2);
- c. informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- d. conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
- e. fornire ai funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- f. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
- g. far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
- h. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato con la D.G.R. n.10-8621 del 21 aprile 2008, la ditta concessionaria è tenuta a presentare istanza di avvio della procedura di via prevista dalla l.r. 13/2023;
- i. in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo, il titolare della Concessione mineraria deve presentare una nuova fidejussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 253.879,73 (euro duecentocinquantatremilaottocentottantanove/73) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area; la garanzia richiesta aggiorna e sostituisce la polizza n. 08/246981 del 24 giugno 2008, che verrà liberata dopo la ricezione della nuova polizza con l'importo sopra menzionato;
- j. il titolare dovrà inoltre:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, che si allegano:
 1. nota prot. n. 2233/A1906A del 21 febbraio 2024 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico (Allegato 3);
 2. nota n. 3114/A1906A del 12 marzo 2024 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord (Allegato 4);
 3. autorizzazione paesaggistica n° 5/2023 del 14 febbraio 2023, rilasciata dal Comune di Malesco e intestata a favore della società Nuova Cives S.r.l. (Allegato 5).
 - ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;
 - corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di € 1.804,95 (euro milleottocentoquattro/95) *omissis* pari a € 51,57 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;
 - corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- Legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei Permessi di ricerca e di Concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle Regioni;
- L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal D.lgs. 104/2017;
- D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle Concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^ categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto nell'anno;
- comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del

diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune/i dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;

- D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: "Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie;
- l.r. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026";
- Determinazione Dirigenziale n. A19_81 del 01 marzo 2024: "Aggiornamento annuale dei canoni di Concessione mineraria anno 2024 ai sensi delle leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 1998, n. 258";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Alla società Nuova Cives S.r.l. con sede legale a Savona (SV), Via Braja n.4/1, C.A.P. 17100, CF e PI n. IT00355460098, è accordato il rinnovo della Concessione mineraria per olivina e associati denominata 'Finero', situata nel territorio del Comune di Malesco (VB), con contestuale rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 tramite procedimento unico. Il rinnovo è accordato per anni 5 a decorrere dalla data della presente determinazione.

La proroga del giudizio di VIA decorre altresì dalla data della presente determinazione, come stabilito dalla D.G.R. n. 26-7892/2023 del 11 dicembre 2023.

2. L'area di concessione è pari a 35,00 ettari, resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 18 del 4 febbraio 2009. L'area di coltivazione autorizzata, interna alla Concessione mineraria, interessa i seguenti terreni censiti:

- al N.C.T. del Comune di Malesco (VB): Foglio n. 35, mappale 2.

3. Il titolare deve ottemperare alle seguenti condizioni, espresse in premessa:

3.1 dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla d.g.r. n. 10-8621 del 21 aprile 2008 e la D.G.R. n. 26-7892/2023 del 11 dicembre 2023 di proroga del giudizio di via per ulteriori 5 anni;

3.2 applicare il protocollo di campionatura e analisi di indagine sulla presenza di minerali asbestiformi contenuto nella riunione dell'Organo tecnico regionale del 9 novembre 2023, con le integrazioni fornite dal proponente il 13 novembre 2023, che si allegano alla presente determinazione (Allegati 1 e 2);

3.3 informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori

di coltivazione e sui risultati ottenuti;

3.4 conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;

3.5 fornire ai funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

3.6 attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

3.7 far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

3.8 qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato con la D.G.R. n.10-8621 del 21 aprile 2008, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare istanza di avvio della procedura di VIA prevista dalla l.r. 13/2023;

3.9 in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo, il titolare della Concessione mineraria deve presentare una nuova fidejussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'amministrazione regionale dell'importo di € 253.879,73 (euro duecentocinquantatremilaottocentosettantanove/73) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area; la garanzia richiesta aggiorna e sostituisce la polizza n. 08/246981 del 24 giugno 2008, che verrà liberata dopo la ricezione della nuova polizza con l'importo sopra menzionato;

3.10 ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

3.11 corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di € 1.804,95 (euro milleottocentoquattro/95) *omissis* pari a € 51,57 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;

3.12 corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 01 giugno 2018.

3.13 ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, che si allegano:

- nota prot. n. 2233/A1906A del 21 febbraio 2024 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico (Allegato 3);
- nota n. 3114/A1906A del 12 marzo 2024 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord (Allegato 4);
- autorizzazione paesaggistica n. 5/2023 del 14 febbraio 2023, rilasciata dal Comune di Malesco e intestata a favore della società Nuova Cives S.r.l. (Allegato 5).

Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza.

Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

La presente determinazione sarà inviata al Proponente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2_2023.11.13_Integrazioni_Nuova_Cives.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

data	9-11-2023	presenti	ARPA-CRAA: Cazzola Cinzia, Garnero Ada, Morelli Michele, Salerno Angelo ARPA-Dipartimento Nord Est: Antonelli Laura, Lagostina Veronica (Videoconferenza) Regione Piemonte-Settore Cave Mineriere: Guerrini Edoardo, Pilone Eleonora, Gilli Michelangelo Regione Piemonte - Settore Ambiente: Carpi Andrea, Longhin Mario (Videoconferenza) Società NUOVA CIVES: Ferrero Matteo, Gianotti Alberto, Arese Enrico, Sandrin Davide
luogo	ARPA CRAA – Via Sabaudia 164, Grugliasco (TO) - Teams		
inizio	10.00		
fine	11.30		

OGGETTO

Istanza ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 55-2851 del 07.11.2011 di proroga del giudizio di VIA espresso con D.G.R. n. 10-8621 DEL 21 aprile 2008, relativa al progetto "Concessione mineraria per olivina denominata Finero, comune di Malesco (VCO)". - Proponente: Nuova Cives S.r.l. - Cat. A1.8. - Pos. 2008-2/VAL.

ARGOMENTI TRATTATI

La riunione è stata dedicata principalmente all'esame del documento "Integrazioni spontanee inerenti la probabilità di occorrenza di minerali di amianto" (rev. 1 del novembre 2023) delle litologie che verrebbero interessate dalla attività estrattiva. Le litologie affioranti sono classificate come peridotiti s.l. (peridotite a flogopite con composizione prevalente harzburgitica e dunitica).

Sono state illustrate dai rappresentanti degli Enti le osservazioni, riguardanti specifici punti del documento in esame e, contestualmente, la ditta ha fornito i chiarimenti richiesti. In particolare:

- 1) è stato osservato che, ai fini della caratterizzazione, l'espressione "amianto assente" non è corretta; deve essere sostituita con la dicitura "amianto non riscontrato", come peraltro riportato nel certificato analitico allegato al documento;
- 2) per quanto riguarda la caratterizzazione iniziale del fronte di coltivazione è ritenuta non condivisibile la formazione di soli due campioni compositi così come descritto. Questo poiché si genererebbero campioni con massa notevole che richiederebbero numerose successive operazioni di quartatura, con il rischio di incidere sulla rappresentatività del campione finale da inviare al laboratorio. Pertanto, si suggerisce di pervenire ad un campione medio composito per ogni fronte (4 nella parte alta, 2 nella parte bassa) per un totale di 6 campioni;
- 3) relativamente al materiale di recupero dei cuttings di perforazione, i rappresentanti della società Nuova Cives hanno specificato che trattasi di materiale asciutto (tipo "sabbia") che viene aspirato ed abbattuto e non di materiale fangoso con acqua;
- 4) relativamente alla frequenza delle volate ed ai controlli del fronte esposto, è stato precisato che sebbene le frequenze delle volate siano funzione delle richieste di mercato, della disponibilità degli esplosivi e della stagionalità, il controllo del nuovo fronte da parte dell'esperto di dominio avverrà immediatamente dopo ogni singola volata. Questo è ritenuto fondamentale poiché l'ispezione del nuovo fronte potrà fornire indicazioni anche sulle caratteristiche, o meglio su eventuali criticità (compresa l'eventuale possibile presenza di amianto), riguardante il materiale già abbattuto interessato dall'ultima volata;
- 5) qualora dagli accertamenti condotti in fase di coltivazione si riscontrasse la presenza di amianto nel materiale estratto, o oggetto di estrazione, verrà immediatamente isolata e messa in sicurezza la zona interessata e dovranno essere avvisati l'Autorità competente e gli Enti di controllo. I lavori di coltivazione dovranno essere oggetto di approfondimenti/valutazione congiuntamente agli Enti preposti, a seguito dei quali potrebbe anche essere ritenuta necessaria l'attuazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale esterno all'area di miniera da effettuarsi con la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM). A tal proposito è ricordato quanto disposto dall'art. 13 (Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva) della L.R. 30 del 14 ottobre 2008;
- 6) è necessario che, a seguito delle ispezioni del fronte di coltivazione, siano redatti dei verbali di ispezione adeguatamente classificati e conservati; questi dovranno essere resi disponibili in caso di richiesta degli Enti per i controlli di competenza. È stato mostrato un esempio di verbale di ispezione

al fronte al fine di chiarire i contenuti minimi necessari; la società Nuova Cives dovrà conseguentemente provvedere a redigere un proprio modello, comprensivo di rilievi fotografici, elementi geologico-strutturali peculiari del fronte, punti di campionamento ecc. che dovrà essere allegato alla nuova revisione del documento in esame;

- 7) i campioni finalizzati alla verifica della eventuale presenza di amianto saranno inviati senza alcun trattamento, oltre a quello della quartatura, ad un laboratorio in possesso della qualificazione Ministeriale per la specifica tecnica analitica;
- 8) rilevato che risultano mancanti alcune pagine della relazione costituente l'allegato B del documento in esame, la Società ha chiarito che la relazione è stata riprodotta in forma parziale omettendo le parti relative ad altro sito, e che il rapporto di prova allegato è l'unico riferibile ai materiali provenienti dalla miniera Finero.

È espressa da parte di ARPA la necessità di effettuare un sopralluogo presso l'area di miniera allo scopo di acquisire direttamente informazioni su aspetti geologici della zona.

Aspetti amministrativi – con riferimento all'oggetto, in considerazione del fatto che:

- a) il progetto originario non è stato attuato dalla precedente proprietà;
- b) questo giacimento corredato di progetto ed autorizzazione ambientale riveste interesse per la nuova titolarità che intende attuarne lo sfruttamento;
- c) si condivide che l'autorizzazione ambientale in essere possa essere prorogata fino a completamento del progetto autorizzato per le motivazioni sopra elencate attuando le precauzioni condivise con il Centro Regionale Amianto Ambientale di Arpa per la probabile occorrenza di minerali di amianto;
- d) con l'occasione si possa definire temporalmente la validità del giudizio positivo ambientale fino al completamento del progetto e comunque non oltre 5 anni a decorrere dal conseguente atto di rinnovo di concessione mineraria del progetto autorizzato in scadenza;
- e) che il disciplinare dell'atto di rinnovo di concessione mineraria riporti il contenuto degli 8 punti elenco soprariportati.

Pertanto, si è ritenuto di emanare prima un atto di rinnovo della validità (proroga) della Valutazione di Impatto Ambientale seguito dal provvedimento di rinnovo della concessione prevedendo con la prima denuncia di inizio lavori della miniera la realizzazione della caratterizzazione dei fronti esistenti prima di avviare qualsiasi lavoro di coltivazione.

Il contenuto del documento esaminato unitamente alle precisazioni fornite nel corso dell'incontro dai rappresentanti della società Nuova Cives, è ritenuto sufficiente ai fini della proroga del giudizio positivo rilasciato in passato in conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il tema "potenziale rinvenimento di amianto" all'epoca non considerato. La validità della proroga avrà una durata massima di anni cinque in modo da allinearla alla durata del progetto approvato.

Il rinnovo della concessione avverrà con Conferenza dei Servizi come previsto dalla normativa vigente, effettuando anche un sopralluogo presso l'area di miniera.

La nuova revisione del documento, contenente le precisazioni richieste, dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla data odierna ed inoltrata a mezzo PEC agli Enti coinvolti.

Se la revisione del documento sarà conforme con quanto concordato nel corso del presente incontro, non si ravvisa la necessità di un ulteriore incontro con gli Enti coinvolti.

N°	ATTIVITÀ PIANIFICATE	RESPONSABILE	DATA

ARGOMENTI PROSSIMO INCONTRO			

NOTE			

ALLEGATI

prossimo incontro

Firma

Visto

Ente/Società	Cognome Nome	Data/Firma
ARPA Piemonte	Antonelli Laura	
	Cazzola Cinzia	
	Garnero Ada	
	Lagostina Veronica	
	Morelli Michele	
	Salerno Angelo	
Regione Piemonte	Carpi Andrea	
	Gilli Michelangelo	
	Guerrini Edoardo	
	Longhin Mario	
	Pilone Eleonora	
Società <u>NUOVA CIVES</u>	Ferrero Matteo	

Torino, 25 maggio 2021

Spett. Nuova Cives s.r.l.
Località Crose
10080 Vidracco (TO)

La presente relazione tecnica ha come oggetto la determinazione quali-quantitativa degli asbesti contenuti nei campioni massivi a Noi pervenuti.

I campioni sono denominati "olivina" e identificati come segue:

- Olivina cod. OL1
- Olivina cod. OS1
- Olivina cod. OS3
- Olivina cod. OS4
- Olivina cod. OS5
- Olivina cod. OMS1
- Olivina cod. OSVF

Trattamenti preliminari:

1. Inquartatura del campione:

dal campione pervenuto sono stati preparati, mediante successive inquartature, campioni finali da utilizzare per le determinazioni richieste.

Il campione è stato rovesciato su una superficie solida, piana, asciutta e pulita, mescolato e omogeneizzato accuratamente. Al termine dell'omogeneizzazione il campione è stato inquartato in modo da formare subcampioni. Utilizzando i subcampioni preparati è stato costituito, per successive inquartature, il campione finale da sottoporre ad analisi in MOCF.

2. Osservazioni in microscopia ottica: stereo microscopio e contrasto di fase + LP:

i campioni preparati come descritto al punto 1 sono stati osservati, per una valutazione preliminare, mediante stereo microscopio ad ingrandimenti compresi tra 10X e 45X. L'eventuale materiale di aspetto fibroso presente è stato prelevato ed osservato a 500X mediante microscopio ottico in contrasto di fase + luce polarizzata utilizzando la tecnica della dispersione cromatica.

3. Ricerca e determinazione dell'asbesto:

i campioni preparati (vedi punto 2) sono stati consegnati per Vostro conto alla Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio C.T.O. – Laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia Industriale, Via Zuretti 29 Torino, che ha effettuato la ricerca e determinazione degli asbesti mediante microscopia ottica in contrasto di fase + LP.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data	(*)		
Protocollo	(*)	/A1819C	Alla Direzione Regionale A19000
Classificazione	(*)	13.200/VALEST20-14/226/2023A/A18000	Competitività del Sistema Regionale A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o PEC

Riferimento Prot. n.1633 del 08/02/2024 (Ns Prot. n.6559 del 08/02/2024) DQ n.: 72720/C

OGGETTO: R.D. 1443/1927, D.P.R. 382/1994, L. 241/1990, L.R. 45/1989 - Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata 'Finero', situata nel territorio del Comune di Malesco (VB).
Proponente: Nuova Cives s.r.l.

Parere di competenza ai sensi della l.r. 45/1989.

Premessa

In data 22 giugno 2023 era pervenuta al Settore Polizia mineraria cave e miniere, da parte della Nuova Cives s.r.l., l'istanza per il rinnovo, per 5 anni, della concessione mineraria per olivina denominata "Finero", sita nel territorio del Comune di Malesco (VCO), ai sensi del R.D. 1443/1927.

Tale procedimento era subordinato alla positiva conclusione del procedimento di proroga della Valutazione di Impatto Ambientale, avviato in data 03/08/2023, concluso con la D.G.R. 26-7892/2023 del 11 dicembre 2023, con la quale è stato prorogato di 5 anni il provvedimento conclusivo del giudizio di VIA.

A seguito della conclusione del suddetto procedimento, e preso atto della avvenuta pubblicazione del progetto di rinnovo ai sensi del R.D. 1443/1927 sul B.U.R.P. in data 27/07/2023 e sull'Albo pretorio del Comune di Malesco senza che pervenissero osservazioni o opposizioni, il Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot n. 1633 del 08/02/2024 (Ns Prot. n.6559 del 08/02/2024), ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990, al fine di acquisire di eventuali pareri e osservazioni sul progetto presentato e dando alle Amministrazioni convocate il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della convocazione.

La documentazione come presentata dal proponente è visualizzabile e scaricabile al link: https://comunica.regione.piemonte.it/home/eleonora.pilone@regione.piemonte.it/FINERO_rinnovo

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il parere geologico di competenza finalizzato all'emanazione del provvedimento finale ex L.R. 09/08/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", sulla base di quanto precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018 n. 3/AMB.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Sintetica descrizione del progetto

La concessione mineraria denominata "Finero" è ubicata in destra orografica del Rio di Creves nel Comune di Malesco (VCO), lungo le pendici meridionali della Costa della Colma, a quote comprese tra circa 930 e 1060 m s.l.m. ed ha un'estensione di 35 ha. L'area oggetto di coltivazione, si colloca, in posizione centrale, nel settore più a valle della concessione, estendendosi per circa 25.000 mq.

L'area di intervento è raggiungibile percorrendo la S.R. n. 337 "Domodossola – Malesco", in direzione Malesco e raggiunto il Comune di Malesco, proseguendo in direzione Cannobio discendendo lungo S.P. n. 75 della Valle Cannobina (ex S.R. 631), fino ad arrivare alla Frazione Finero del Comune di Malesco; si prosegue quindi per circa 700 m fino ad un bivio dal quale, svoltando a sinistra, si imbecca una strada asfaltata che, dopo circa 500 m, conduce al sito in esame.

Le operazioni intraprese, sino ad oggi, nell'area in oggetto si sono limitate alla preparazione della viabilità di accesso all'area di coltivazione e alla predisposizione del versante (realizzazione dei piazzali alti di carico a quota 1040 – 1030 m s.l.m.), propedeutica all'avvio dell'attività estrattiva vera e propria; sono inoltre stati realizzati gli interventi di stabilizzazione di versante e di regimazione delle acque che si erano resi necessari in seguito alle conseguenze dell'evento meteorico del 26-27 settembre 2012, la cui esecuzione, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, era stata prescritta all'interno della Determinazione n.2502 del 22/10/2013. Tali operazioni sono riconducibili alla sola fase 1 del progetto autorizzato e sono visibili dal confronto tra la tavola 2 "Planimetria stato iniziale", la tavola 3 "Planimetria stato attuale" della documentazione presentata, nonché dalle tavole 7 e 8 "Sezioni di raffronto raffronto stato iniziale - stato attuale - stato fine recupero ambientale".

Il progetto autorizzato, di cui si chiede il rinnovo, prevede la coltivazione del giacimento peridotitico, procedendo dall'alto verso il basso, secondo il metodo per "fette orizzontali discendenti", arretrando il versante naturale per spianate progressive di 10 m di altezza. Le operazioni di coltivazione determineranno la formazione di un piazzale provvisorio di coltivazione le cui dimensioni massime aumentano con il progredire dei ribassi. La configurazione finale sarà caratterizzata da una morfologia ad anfiteatro aperto con fronti residuali caratterizzati da alzate di 10 m di altezza inclinate tra 70° e 75°, intervallate da pedate di 5 m larghezza. I fronti sommitali impostati all'interno del "cappellaccio" fratturato ed alterato e/o in depositi di copertura, verranno riprofilati su pendenze non superiori 37° sessagesimali. Il materiale roccioso utile in posto che verrà abbattuto sarà pari a circa 540.000 mc a cui va aggiunto un volume di materiale di copertura dell'ammasso roccioso pari a circa 60.000 mc. Il materiale estratto fino ad oggi ammonta a soli 6.000 mc circa corrispondenti al 1% di quanto autorizzato.

Gli interventi di recupero ambientale interesseranno una superficie pari a circa 25.000 mq e consistiranno nel riporto di materiale grossolano di copertura e di terreno vegetale sulle aree pianeggianti (gradoni e piazzale di fondo), nel successivo inerbimento e nella piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone. Gli interventi di recupero ambientale verranno realizzati progressivamente con l'avanzamento dei lavori di coltivazione. Ad oggi gli interventi di recupero ambientale eseguiti consistono nel ripristino morfologico del fronte realizzato nella parte alta del giacimento (quote 1060 – 1040 m s.l.m.) e nella successiva idrosemina della scarpata.

La regimazione delle acque prevede un fosso di guardia, rivestito in lamiera zincata, già realizzato, avente lo scopo di intercettare le acque provenienti da monte convogliandole in un impluvio esterno all'area di coltivazione. Le acque afferenti l'area di scavo verranno raccolte da



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

una vasca di decantazione/laminazione in corrispondenza del piazzale di coltivazione e da questa convogliate negli impluvi presenti ad est o ad ovest mediante fossi in terra. E' inoltre prevista una canaletta in terra a lato della pista di arroccamento.

Istruttoria

L'istruttoria è stata condotta sulla base dell'analisi della documentazione progettuale, datata giugno 2023, comprensiva della documentazione di completamento (datata settembre 2023) e della documentazione progettuale allegata all'ultima istanza di rinnovo (datata 2018).

Lo scrivente non ha potuto prendere parte al sopralluogo congiunto, fissato per il giorno 25/01/2024, ma aveva esperito alcuni sopralluoghi in passato sul sito di intervento, l'ultimo dei quali in data 11/10/2022, insieme ai funzionari del Settore Polizia mineraria Cave e Miniere e ai rappresentanti della Ditta istante, finalizzato al controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e del rispetto delle prescrizioni autorizzative.

In sede di istruttoria sono stati consultati i geoportali della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, oltre alla tav.10 "*Carta della sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica*" (datata 2015) e alla tav. 2a dell'elaborato GEO3 "*Carta geomorfologica e dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore*" (datata 2011), presentata a corredo della variante generale del Piano Regolatore del comune di Malesco (VCO) (approvato con DGR 30-1065 del 16/02/2015). Il quadro del dissesto è altresì riassunto in modo sintetico al capitolo 3.2 "Inquadramento geomorfologico" della "*Relazione tecnica*" presentata.

Dall'istruttoria effettuata è emerso che la zona in esame ricade all'interno di una più ampia perimetrazione di frana attiva per fenomeni di crollo e ribaltamento avente sigla 1-FA1; in particolare l'area in oggetto è inclusa all'interno dell'area di accumulo di detta frana. Tale frana ha coinvolto il substrato roccioso per uno spessore inferiore ai 3 m e, successivamente, l'area di dissesto è stata messa in sicurezza attraverso interventi di ingegneria naturalistica autorizzati, svolti e collaudati in accordo a quanto prescritto dagli Enti competenti. Lungo il Rio di Creves, nel tratto di interesse, è perimetrato un dissesto lineare "Eb" caratterizzato da pericolosità elevata.

Dal sopralluogo congiunto effettuato in data 11/10/2022 non sono emerse particolari criticità indotte dalla coltivazione. I fronti della pista di arroccamento impostati all'interno dei depositi glaciali, affioranti dalla quota di 985 m s.l.m. sino alla quota di 1018 m s.l.m., sono stati "impacchettati" mediante il posizionamento di reti di contenimento con chiodatura del ciglio di monte, di valle e della zona centrale per impedire l'effetto tenda e non presentano significativi fenomeni di dissesto gravitativo in atto. La realizzazione del fosso di guardia (canaletta in lamiera zincata), a tergo della scarpata di scopertura sommitale ha consentito di risolvere le problematiche erosive che erano state riscontrate nel sopralluogo di controllo effettuato nel mese di ottobre 2020; la scarpata già recuperata presenta un buon grado di rivegetazione anche senza la realizzazione della grata viva. Le acque raccolte dalla fosso di guardia vengono convogliate in un impluvio esterno all'area di coltivazione impostato in depositi glaciali che era stato oggetto di sistemazione mediante realizzazione di briglie in legname. Le acque afferenti direttamente l'area di coltivazione vengono raccolte da una vasca di decantazione/ laminazione in corrispondenza del piazzale di coltivazione e da questa convogliate negli impluvi presenti ad est o ad ovest dell'area di coltivazione mediante fossi in terra.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Considerazioni conclusive

Vista la documentazione progettuale presentata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di rinnovo della concessione mineraria per olivina denominata "Finero", sita nel territorio del Comune di Malesco (VCO), presentata dalla Società Nuova Cives s.r.l. , secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di coltivazione dovranno essere effettuate procedendo dall'alto verso il basso, per "fette orizzontali discendenti" e determinando fronti di coltivazione gradonati caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 10 m ed inclinazione massima pari a 75° e da pedate aventi larghezza non inferiore a 5 m.
- Ai piazzali ed ai gradoni di coltivazione dovrà essere assegnata una minima pendenza sia in direzione delle canalette di regimazione delle acque, sia nel verso di deflusso delle canalette stesse, compatibile con le pendenze di progetto di queste ultime.
- Le operazioni di abbattimento che comportino un arretramento dei fronti di coltivazione dovranno essere sempre effettuate solo dopo le operazioni di scopertura del giacimento che dovranno consentire un'accurata ispezione visiva, da parte di personale specializzato, delle condizioni dell'ammasso roccioso ed in particolare delle fratture che possano dare origine a fenomeni di instabilità lungo i fronti.
- In generale, i fronti di coltivazione dovranno essere lasciati in condizioni di stabilità, prevedendo adeguate ispezioni degli stessi in seguito ad ogni ribasso, volte a verificare la presenza di eventuali porzioni instabili di cui dovrà essere previsto il disaggio o la chiodatura a seconda della posizione e della dimensione volumetrica della massa instabile.
- Dovrà essere prestata estrema attenzione nella riprofilatura delle scarpate, impostate in roccia fratturata ed alterata e/o depositi di copertura, di raccordo con il pendio naturale, che dovranno presentare un'inclinazione massima mai superiore ai 37° sessagesimali, in accordo con quanto verificato numericamente nell'allegato RT "Relazione tecnica" datato giugno 2023 ed in ogni caso adeguata alle locali caratteristiche geotecniche dei materiali presenti. Lungo le scarpate detritiche, qualora necessario, dovranno essere previste le opere di ingegneria naturalistica previste nelle tavole 7 e 8 "Sezioni di raffronto raffronto stato iniziale - stato attuale - stato fine recupero ambientale" della documentazione presentata, datata giugno 2023; questo al fine di limitare i fenomeni erosivi da parte delle acque di ruscellamento e favorire l'attecchimento del manto erboso.
- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologico-geostrutturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo geologico strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art.52 del D.lgs 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

- Oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996 dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di coltivazione e dei suoi intorni; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente, si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Non appena possibile, si dovrà procedere al recupero ambientale delle aree oggetto di coltivazione secondo le tecniche previste dalla Relazione di recupero ambientale; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva.
- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere incanalate, previo passaggio all'interno di vasche di laminazione/decantazione, negli impluvi naturali in modo da garantire il più possibile l'invarianza idraulica rispetto alla situazione preesistente e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale. Nel punto di recapito delle acque nella rete naturale dovranno essere previsti e realizzati, laddove necessario, opportuni accorgimenti anti erosivi, quali, ad esempio, briglie o soglie rivestite in pietrame.
- In ogni caso, come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette in terra dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area della miniera. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.
- Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi; dovrà altresì essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali lungo il versante.

Il Dirigente di Settore
Dott.sa Paola Elena Bernardelli

Il funzionario istruttore
Dott. Ing. Geol. Mario Previale

Riferimenti del Funzionario istruttore:
Ufficio di Torino, Piazza Piemonte 1
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Prot. n. ()*

/A1617A

(): metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Class: 13.160.70 ATZVIVB/A1600A fasc.16/2024A

Spett.le Regione Piemonte

Settore Polizia Mineraria cave e
miniere A1906

OGGETTO: Domanda di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Finero", sita nel territorio del Comune di Malesco (VB). Richiedente: Nuova Cives S.r.l. Trasmissione parere di competenza L.r. 45/89.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Circolare PGR n. 3/AMB del 31.08.2018;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA l'istanza della Ditta tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, la documentazione progettuale e le successive integrazioni;

VISTA la richiesta di parere da parte del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte in data 08/02/2024 prot. 24578;

VISTE le integrazioni presentate dal Richiedente in data 08/03/2024 prot.42785 ;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Relativo all'esclusivo aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui alla lettera D) della Circolare PGR n. 4/AMD del 03.04.2012 ed ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, per una superficie boscata stimata in circa 8.148 m², sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, in comune di Malesco (VB), in loc. "Finero", rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Piazza Piemonte 1
10122 Torino
Tel. 011.4321223*

*Ufficio di Verbania
Via Vittorio Veneto, 109
28922 Verbania
Tel. 0323.589657*

*Il referente: Dott. Federico Pelfini
tel: 3357879403
mail: federico.pelfini@regione.piemonte.it*



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it

tecnico.piemontenord@cert.regionepiemonte.it

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere gli scavi;
2. per il recupero ambientale, la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando specie autoctone, con sesto di impianto e densità atte a garantire la ricostituzione di un bosco e di fasce boscate naturaliformi;
3. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 5 anni successivi all'impianto;
4. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere;
5. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
6. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
7. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore mentre copia del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura della Ditta istante al Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania per la necessaria attività di controllo.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.sa Elena Fila Mauro

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Piazza Piemonte 1
10122 Torino
Tel. 011.4321223*

*Ufficio di Verbania
Via Vittorio Veneto, 109
28922 Verbania
Tel. 0323.589657*

*Il referente: Dott. Federico Pelfini
tel: 3357879403
mail: federico.pelfini@regione.piemonte.it*



COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

VOLTURA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E/O EDILIZIA DEGLI IMMOBILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda presentata in data 31/01/2024 prot. n° 463 dalla soc. Nuova Cives srl (Cod.Fisc. 00355460098), con sede in SAVONA in via Braja 4/1 per volturazione dell'Autorizzazione Paesaggistica n° 5/2023
- Vista la Determinazione Dirigenziale n.221 del 25/05/2023 della Regione Piemonte, Settore Polizia mineraria, cave e miniere ad oggetto: "R.D. 1443/1927. Istanza di trasferimento e nuova intestazione della Concessione mineraria denominata "FINERO" nel territorio del Comune di Malesco (VB). Richiedenti: Società Minerali Industriali S.r.l. (concessionaria) e Società Nuova Cives S.r.l. (subentrante). Cod. C01020".
- Visto l'art.4 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e l'art.49 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n° 56 e s.m.i.

VOLTURA

l'Autorizzazione Paesaggistica n° 5/2023 rilasciato per "Rinnovo senza varianti dell'autorizzazione paesaggistica per la prosecuzione della coltivazione della miniera denominata Finero nel comune di Malesco, ai sensi del DPR 31/2017 art. 7" alla soc. Nuova Cives srl (Cod.Fisc. 00355460098), con sede in SAVONA in via Braja 4/1, con tutti i diritti e gli obblighi connessi nel Autorizzazione Paesaggistica n° 5/2023.

Si ribadiscono tutte le prescrizioni e condizioni indicate nel Autorizzazione Paesaggistica n° 5/2023.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità al progetto approvato ed alle vigenti disposizioni di Legge.

Non siano apportate variazioni al progetto presentato senza prima aver ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di Codici, di Leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni o convenzioni particolari.

Le infrazioni saranno sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Barbazza Enrico

Documento firmato digitalmente